

Roma, 14 marzo 2025

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2025_11

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Un nuovo documento di prassi chiarirà la tassazione delle crypto-attività**

Con l’interrogazione parlamentare n. 5-03682 in tema di crypto-attività, tenutasi in Commissione Finanze alla Camera il 12 marzo, sono stati chiesti gli opportuni provvedimenti per stabilire, all’interno della macrocategoria delle c.d. ”stablecoin”, la differenza fra i token collegati ad attività (asset referenced token) e i token di moneta elettronica (e-money token). Si osserva che, secondo la circ. Agenzia delle Entrate 27 ottobre 2023 n. 30, con riferimento alla permuta tra crypto-valute e stablecoin è necessaria una distinzione, seguendo l’approccio definito dal regolamento MiCA. Secondo quest’ultimo, le stablecoin possono essere distinte in: -“e-money token”: un tipo di crypto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale; -“asset-referenced token”: un tipo di crypto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali. Sono rilevanti fiscalmente ex art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR solo le permutate tra crypto-valute e i c.d. “e-money token” e non anche le permutate tra crypto-valute e i cosiddetti “asset-referenced-token”. Ad avviso degli interroganti, risulterebbe quindi opportuno chiarire se siano fiscalmente rilevanti le sole permutate fra cryptovalute e stablecoin rientrati nella definizione di e-money token di cui al Regolamento MiCA, o anche le permutate fra crypto-valute e stablecoin che presentino eguali caratteristiche e funzioni rispetto a quelle definite come e-money token dal Regolamento MiCA, pur non potendo essere qualificate tali. Al riguardo, si ricorda che le crypto-attività possono essere distinte in due categorie: - “unbacked crypto-assets”, crypto-attività prive di un meccanismo di stabilizzazione che ne ancori il valore a un’attività di riferimento (esempio bitcoin, ma potrebbero essere ricomprese anche le cosiddette “stablecoins algoritmiche”, il cui meccanismo di stabilizzazione è basato proprio su un algoritmo che ne condiziona la domanda e l’offerta sul mercato); - “asset linked stablecoins”, crypto-attività garantite da attività sottostanti (esempio valute ufficiali, crediti, merci, eccetera) che mirano a mantenere un valore stabile rispetto a una valuta fiat (esempio euro o dollari), un bene specifico o un pool o paniere di attività. Il Regolamento n. 2023/1114 Ue (MiCA) ha introdotto, nell’Unione europea, una disciplina armonizzata per l’emissione, l’offerta al pubblico e la prestazione di servizi “di cryptoattività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica, di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica, nonché i requisiti per i prestatori di servizi per le crypto-attività”. Tale regolamento classifica le

criptoattività, che rientrano nel suo ambito applicativo, in tre categorie principali: i token legati ad altri asset (asset-referenced token, ART), i token di moneta elettronica (electronic money token, EMT) e gli altri token, categoria generale comprendente i token di utilità e altre cripto-attività che non si qualificano come ART o EMT e forniscono l'accesso digitale a un prodotto o servizio specifico. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento MiCA per "token collegato ad attività" si intende "un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali". Si tratta, nella sostanza, di stablecoin che, al fine della stabilizzazione del valore, fanno riferimento al valore di altri asset come materie prime, valute o altre cripto-attività. Il medesimo art. 3, inoltre, per "token di moneta elettronica", intende "un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale". Si tratta di una forma di stablecoin agganciata al valore di una singola valuta fiat, come, ad esempio, l'euro. Gli EMT, dunque, nella sostanza, puntano ad avere la stessa stabilità di una valuta elettronica emessa da una banca. Tuttavia, il Regolamento MiCA non contiene una definizione di cripto-valuta. Al riguardo, si osserva che le norme sui token collegati ad attività e sui token di moneta elettronica del regolamento MiCA sono entrate in vigore a partire dal 30 giugno 2024. Pertanto, i requisiti delle specifiche stablecoin devono essere esaminati alla luce di tali disposizioni e della regolamentazione di attuazione degli Stati delle società emittenti. Assunto quanto sopra, la Sottosegretaria al MEF Sandra Savino afferma che l'Agenzia delle Entrate, sull'argomento, sta predisponendo un documento di prassi, volto a fornire i chiarimenti richiesti, che tiene conto delle richiamate modifiche normative.

Fonte: Salvatore Sanna, Eutekne del 14 marzo 2025

➤ **Dividendi a società americane, si applica una ritenuta all'1,2%**

Dividendi a società USA, in Italia riconosciuta la ritenuta all'1,2%. Con la sentenza n. 509/2024 del 19 settembre 2024 (resa pubblica di recente), la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara apre la strada alla tassazione agevolata dei dividendi per percettori USA con ritenuta all'1,2%, equivalente al prelievo riservato a residenti italiani e dell'UE. La decisione si fonda sul principio di libera circolazione dei capitali sancito dall'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). E' paradossale che nel momento in cui gli Stati Uniti varano dazi aggiuntivi contro l'Unione Europea, sia proprio un principio anti-discriminazione di matrice UE ad alleggerire la pressione fiscale sul capitale USA. Potrebbe addirittura accadere che a fronte di ritenute su dividendi USA per le imprese italiane tra il 30% ed il 50% l'Italia "risponda" con una tassazione super agevolata dei dividendi a società USA. Il caso dei giudici di Pescara riguarda il ricorso di una società statunitense contro il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle entrate circa una richiesta di rimborso della differenza tra la ritenuta del 5% subita ai sensi del trattato Italia-USA e l'aliquota dell'1,2% applicata a percettori italiani e comunitari. La pretesa della ricorrente era fondata sul principio di libera circolazione dei capitali che, come detto, si applica anche alle transazioni "tra Stati membri e paesi terzi" (come Stati Uniti e altri Paesi con scambio di informazioni con l'Italia). La corte ha dato ragione alla ricorrente stabilendone il diritto al rimborso, in quanto sulla base del citato principio, la società USA non può essere assoggettata ad un trattamento sfavorevole rispetto a quello di residenti in Italia o nell'UE. I giudici richiamano posizioni analoghe adottate dalla Corte di Cassazione in tema di dividendi pagati a fondi d'investimento e fondi pensione USA (sentenze n. 21481/2022 e 25691/2022), sancendo che l'art. 10 del trattato deve essere interpretato in linea con l'art. 63 TFUE. Si osserva, peraltro, che in base all'art. 169 Tuir, le norme domestiche si applicano anche in deroga agli accordi internazionali se più favorevoli al contribuente; quindi una corretta

interpretazione – in linea con il diritto comunitario – dell’art. 27, comma 3 ter del DPR 600/1973, che prevede la ritenuta dell’1,2% solo nei confronti di soggetti UE o residenti in alcuni paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), dovrebbe estendersi ai soggetti non-UE e prevalere sul trattato con gli USA.

Fonte: Emiliano Zanotti, Italia Oggi del 14 marzo 2025

➤ **La direttiva DAC 9 estende lo scambio automatico ai dati dei grandi gruppi**

Il Consiglio dell’Unione europea ha annunciato ieri con apposito comunicato stampa il raggiungimento di un accordo politico sulla proposta di direttiva COM(2024) 497 final (DAC 9). La nuova direttiva implementa il già strutturato sistema di scambio automatico di informazioni ai fini fiscali tra gli Stati membri dell’Unione europea, modificando la direttiva base in materia (direttiva 2011/16/UE, c.d. DAC 1) al fine di consentire alle Autorità competenti degli Stati dell’Unione di accedere ai dati dei Global Information Return (GIR) presentati in ossequio alle disposizioni sull’imposizione minima globale del 15% (in Italia, tali disposizioni sono rappresentate dagli artt. 8 ss. del DLgs. 209/2023). Il testo dell’accordo politico evidenzia che tali disposizioni funzionano in modo efficace nella misura in cui le Autorità competenti ricevano e scambino automaticamente tra di loro le informazioni fiscali pertinenti; a questi fini, lo schema del GIR dovrebbe avere una sorta di dignità di legge e di riconoscimento esplicito nel diritto dell’Unione. Proprio su queste tematiche pareva si fosse arenata la discussione tra i 27 Stati, poi risolta con un compromesso per cui lo standard europeo di GIR, ove debba essere aggiornato a livello di Unione europea per tenere conto di mutamenti nella sua struttura e/o nel suo contenuto previsti in sede OCSE, lo sarebbe con una direttiva del Consiglio da adottare nell’ambito della procedura legislativa speciale di cui all’art. 290 del TFUE. Dal punto di vista tecnico, la direttiva DAC 9 andrebbe a modificare la direttiva “madre” DAC 1 sullo scambio di informazioni aggiungendovi l’art. 8-bis-sexies, il cui § 2, in particolare, adotta un approccio definito “di diffusione”. In base a questo modello, si “centralizzano” gli obblighi di presentazione del GIR, consentendo che, in luogo di una trasmissione da parte di ogni singola impresa del gruppo, esso sia presentato dalla sola capogruppo, o da un’entità designata, essendo a questo punto verificata la condizione – prevista dall’art. 44 § 3 della direttiva 2022/2523/UE – per cui ciò è condizionato alla sussistenza di un accordo qualificante tra Stati che assicuri lo scambio di informazioni. L’Autorità competente di uno Stato membro che ha ricevuto il GIR è tenuta a trasmettere la Sezione generale della dichiarazione allo Stato membro in cui sono localizzate la controllante capogruppo o le entità costitutive del gruppo multinazionale. La stessa Sezione generale, ad eccezione della parte 1.4 di sintesi, è inviata agli Stati membri che applicano solo l’imposta integrativa domestica qualificata (QDMTT): - in cui sono localizzate le entità costitutive del gruppo multinazionale o le joint venture; - nelle situazioni in cui la QDMTT è applicata a un’entità costitutiva apolide del gruppo multinazionale. Lo Stato membro trasmette poi una o più Sezioni giurisdizionali del GIR agli Stati membri che vantano diritti di imposizione a norma delle disposizioni sull’imposizione minima globale. Lo stesso art. 8-bis-sexies della direttiva disciplina poi le tempistiche per lo scambio automatico. Viene al riguardo previsto che lo scambio avvenga quanto prima, e in ogni caso entro tre mesi dal termine di presentazione del GIR per il periodo d’imposta considerato. La direttiva DAC 9 prevede poi, sempre con modifiche alla direttiva DAC 1 (segnatamente con il suo nuovo art. 27-quater), apposite disposizioni transitorie, con le quali si consente, per il primo degli scambi di cui sopra, termini di sei mesi e non di tre. L’art. 2 della direttiva DAC 9 prevede, infine, che gli Stati membri sono tenuti a recepire la stessa nelle proprie legislazioni entro il 31 dicembre 2025. In

tal modo, di fatto si dovrebbe assicurare che tutti i periodi d'imposta in cui si applicano le disposizioni sull'imposizione minima globale siano coperti dallo scambio automatico; va infatti ricordato che, ordinariamente, il GIR ("comunicazione rilevante", nella traduzione italiana) va presentato a regime entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio cui si riferisce, ma che, sempre facendo riferimento all'Italia, per il solo "esercizio transitorio" (per molte imprese, il 2024), l'art. 58 del DLgs. 209/2023 consente il maggior termine del diciottesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio, che per i soggetti "solari" cade al 30 giugno 2026.

Fonte: Redazione, Eutekne 12 marzo 2025

➤ Nuova sezione V-bis per l'autoliquidazione nella dichiarazione di successione

Dal 14 febbraio 2025, è operativa la presentazione telematica del modello di dichiarazione di successione come aggiornato (provv. Direttore Agenzia delle Entrate n. 47335/2025), per recepire le novità della riforma fiscale in materia di imposta di successione. Si ricorda, infatti, che il DLgs. 139/2024 ha riformato anche il DLgs. 346/90. con effetto sulle successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025 (si veda l'apposita Scheda). Tra le novità di maggior rilievo dell'aggiornamento si segnala l'aggiunta, nel quadro EF del modello di dichiarazione di successione (preposto alla liquidazione delle somme dovute), della nuova sezione V-bis, da utilizzarsi per indicare: nel rigo EF18-bis, l'importo del tributo successorio autoliquidato dal contribuente ai sensi del riformato art. 33 del DLgs. 346/90; nel rigo EF18-ter, le modalità di pagamento prescelte in conformità alle nuove prescrizioni introdotte dal DLgs. 139/2024. Nello specifico, il rigo EF18-bis contiene: - la colonna 1, denominata "Imposta non dovuta", la quale, com'è facile intuire, va barrata esclusivamente nei casi in cui non sia dovuta alcuna imposta di successione (ad esempio, per effetto dell'operatività delle franchigie di cui al nuovo art. 7 del DLgs. 346/90); - la colonna 2, preposta all'indicazione dell'importo dell'imposta di successione calcolata in autoliquidazione (sul punto, le istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione di successione specificano che qualora venga presentata una dichiarazione sostitutiva si deve tener conto di tutti i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione complessivamente considerata e non solo delle modifiche effettuate). Il contribuente, per la quantificazione del tributo, può avvalersi dell'ausilio di uno specifico foglio di calcolo e della guida al suo utilizzo, messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale nella pagina "Come pagare le imposte" del servizio "Dichiarazione di successione"; - la colonna 3, nella quale va indicato l'importo dell'imposta già versata in relazione alla medesima successione al fine di poterlo sottrarre dall'ammontare dell'imposta calcolata in autoliquidazione; con la precisazione che, se la somma già pagata eccede la misura del tributo autoliquidato, il contribuente potrà chiedere il rimborso per la parte restante (tale colonna non va compilata nel caso in cui sia stata barrata la colonna 1); - la colonna 4, preposta all'indicazione del credito d'imposta da utilizzare in diminuzione dell'imposta di successione dovuta in autoliquidazione, eventualmente per la parte eccedente il credito già utilizzato per compensare l'imposta ipotecaria e catastale. Nel caso di trust, il credito potrà essere compensato solo qualora si opti per il pagamento anticipato dell'imposta di successione; - la colonna 5, nella quale va indicato il tributo successorio dovuto nel suo definitivo ammontare, vale a dire l'importo autoliquidato nella colonna 2 con l'eventuale sottrazione dell'imposta già versata per effetto di una precedente dichiarazione e/o del credito d'imposta maturato. Nel nuovo rigo EF18-ter, occorre, infine, compilare: - la colonna 1, con l'indicazione del codice 1, se il contribuente opta per il pagamento dell'imposta in data posteriore alla presentazione della dichiarazione di successione e comunque non oltre 90 giorni

dal termine per la presentazione della stessa, oppure del codice 2, per corrispondere quanto dovuto contestualmente alla presentazione della dichiarazione (quest'ultima opzione costituisce una scelta obbligata in caso di presentazione tardiva oltre il termine previsto per il pagamento dell'imposta); - le colonne 2 e 3, per fruire della possibilità di rateizzazione dell'imposta di cui all'art. 38 del DLgs. 346/90, indicando nella prima il numero di rate trimestrali (fino a un massimo di 8 elevabili a 12 per importi superiori a 20.000 euro) e nella seconda l'ammontare dell'acconto da versare (in misura non inferiore al 20% del totale dovuto) contestualmente alla presentazione della dichiarazione, ovvero nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della stessa; - la colonna 4, per avvalersi della facoltà di pagamento anticipato dell'imposta (c.d. "tassazione in entrata") nel caso di trust testamentario con presenza di soggetti beneficiari, ovvero con soggetti non individuati ma individuabili. Secondo le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione, tale opzione è esercitabile anche se la successione si è aperta prima del 1° gennaio 2025, ma in questo caso la liquidazione dell'imposta spetterà all'Amministrazione finanziaria secondo il meccanismo previsto dalla legislazione ante riforma. L'autoliquidazione dell'imposta di successione riguarda le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, ma il modello di dichiarazione telematica è comune per tutti: per le successioni aperte fino al 31 dicembre 2024, vale il modello attualmente presente sul sito, ma il sistema provvederà a liquidare l'imposta secondo il "vecchio" sistema di liquidazione.

Fonte: Matteo Rizzi, Italia Oggi del 11 marzo 2025

➤ **Dividendi di fonte estera: sì al credito dopo prelievo preventivo e ritenuta**

Il credito d'imposta ex articolo 165 del Tuir deve essere riconosciuto anche al beneficiario persona fisica di un dividendo di fonte estera qualora questo sia stato obbligato dalla propria normativa nazionale ad assoggettare il reddito in questione a ritenuta a titolo di imposta del 26%, come richiesto dall'articolo 27, comma 4 del Dpr 600/1973. Questa, in estrema sintesi, è la conclusione della Cgt Bergamo n.68/1//2025 del 14 febbraio scorso (presidente e relatore Fischetti). La vicenda aveva visto coinvolta una contribuente italiana, la quale lamentava il mancato rimborso del credito d'imposta ex articolo 165 del Tuir in relazione a dividendi da lei percepiti e doppiamente tassati: dapprima in Svizzera, con la cosiddetta imposta preventiva sui dividendi e, successivamente in Italia con ritenuta a titolo d'imposta del 26% (articolo 27, comma 4 del Dpr 600/1973). La sentenza in commento è rilevante poiché si inserisce all'interno del filone giurisprudenziale "inaugurato" nel 2022 dalla Corte di cassazione (con la sentenza n. 25698/2022), confermato anche nel 2024 (si veda Cassazione civile n. 10204/2024), secondo cui ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta ex articolo 165 del Tuir non costituirà più, a certe condizioni, causa ostativa l'aver assoggettato in Italia i dividendi di fonte estera a ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento. Il ragionamento seguito dai giudici di merito si pone, infatti, in linea con l'orientamento dei giudici di legittimità e costituisce, da ciò che ci risulta, uno dei primi approdi della giurisprudenza di merito sul tema (sembra difatti vi siano pochissime sentenze di merito antecedenti, ovvero: sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena n.68/2024 e sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano n. 3184/2024). Facendo leva sul dettato normativo contenuto nell'articolo 24, secondo paragrafo della Convenzione tra Italia e Svizzera, la Corte bergamasca ha dichiarato la supremazia della fonte sovranazionale rispetto a quella domestica sancendo, in definitiva, che «spetta il credito per [le] imposte pagate all'estero alle persone fisiche tenute, senza facoltà di scelta, al pagamento della ritenuta a titolo di imposta come nell'ipotesi di cui all'articolo 27, comma 4 del Dpr 600/1973». Se, infatti, è vero che una delle condizioni richieste

dall'articolo 165 del Tuir per beneficiare del credito d'imposta per le imposte assolute all'estero è che il reddito in questione concorra «alla formazione del reddito complessivo» è anche vero che, a livello convenzionale, l'articolo 24 della Convenzione tra Italia e Svizzera non riconosce il beneficio nell'ipotesi in cui «l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana». Da tale disposizione pattizia se ne ricava, all'opposto che, qualora l'assoggettamento ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta, o mediante imposta sostitutiva come nella fattispecie di cui all'articolo 18, comma 1, del Tuir, avvenga non «su richiesta del beneficiario del reddito» ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente richiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta pagata all'estero dovrebbe considerarsi, in linea generale, detraibile.

Fonte: Davide Greco Giulia Sorci, Il Sole 24 Ore del 10 marzo 2025

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr